COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

30.

SEDUTA DI MARTEDÌ 14 SETTEMBRE 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIUSEPPE GARGANI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **ALFONSO MARTUCCI**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Discussione e rinvio):

Nicotra ed altri: Norme in materia di responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (1748);

Scalia ed altri: Incompatibilità di funzioni e disciplina degli incarichi extraistituzionali dei magistrati (1808);

Mastrantuono: Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (1848);

Trantino ed altri: Norme concernenti la responsabilità disciplinare, le incompatibilità e la difesa della funzione e dell'immagine del magistrato (2002);

Imposimato e Pecoraro Scanio: Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (2267) 237

Gargani Giuseppe, Presidente 237

238, 239, 245, 249, 250, 251, 253, 254, 257, 258

Martucci Alfonso, *Presidente* 237, 239, 245, 247, 252, 253, 256, 257

Benedetti Gianfilippo (gruppo rifondazione comunista) 239, 247

Binetti Vincenzo , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 238

242, 243, 244, 245, 251, 254, 256, 257

Colaianni Nicola (gruppo PDS) 244, 245, 247, 252, 253, 254, 257

D'Acquisto Mario (gruppo DC) 256

Diana Lino (gruppo DC), *Relatore* 237, 242, 252, 254, 256, 257

Maceratini Giulio (gruppo MSI-destra nazionale) 253

Maiolo Tiziana (gruppo misto) 258

Paganelli Ettore (gruppo DC) 238, 251

Senese Salvatore (gruppo PDS) 248, 249, 250, 251, 253, 256, 257

La seduta comincia alle 15,40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Discussione delle proposte di legge Nicotra ed altri: Norme in materia di responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (1748); Scalia ed altri: Incompatibilità di funzioni e disciplina degli incarichi extraistituzionali dei magistrati (1808); Mastrantuono: Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (1848); Trantino ed altri: Norme concernenti la responsabilità disciplinare, le incompatibilità e la difesa della funzione e dell'immagine del magistrato (2002); Imposimato e Pecoraro Scanio: Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (2267).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Nicotra, Fumagalli Carulli, Correnti, Mastrantuono, Ferri e Martucci: « Norme in materia di responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato »; Scalia, Ayala, Alfredo Galasso, Biondi e Pecoraro Scanio: « Incompatibilità di funzioni e disciplina degli incarichi extraistituzionali dei magistrati »; Mastrantuono: « Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato »; Trantino, Maceratini, Tassi, Valensise, Ignazio La Russa, Pasetto, Nania, Agostinacchio, Berselli, Gaetano Colucci, Parlato e Tremaglia: « Norme concernenti la responsabilità disciplinare, le incompatibilità e la difesa della funzione e dell'immagine del magistrato »; Imposimato e Pecoraro Scanio: « Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato ».

Ricordo che il provvedimento, esaminato in sede referente, è stato assegnato dall'Assemblea alla nostra Commissione in sede legislativa il 30 luglio scorso. Già all'inizio di agosto la Commissione stava per accingersi al dibattito nel merito ma non ha potuto farlo per la concomitanza di impegnativi lavori d'Assemblea.

Il dibattito svoltosi in sede referente era stato ampio e puntuale. Pertanto oggi risulterebbe più proficuo limitare i tempi della discussione generale per passare subito all'esame degli articoli ai quali sin dai primi di agosto sono stati presentati numerosi emendamenti.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

L'onorevole Diana ha facoltà di svolgere la relazione.

LINO DIANA, *Relatore*. Signor presidente, condivido appieno l'impostazione che lei intende dare ai nostri lavori perché il 19 gennaio scorso la collega Fumagalli Carulli, nella sua qualità di relatore, ha avuto modo di analizzare dettagliatamente le proposte di legge al nostro esame nonché di concludere il dibattito, il giorno 20 dello stesso mese, in termini tali che mi consentono di rifarmi integralmente alla sua esposizione.

Propongo infine di adottare come testo base per la discussione degli articoli la proposta di legge n. 1748.

ALFONSO MARTUCCI. Condivido anch'io la scelta di passare subito all'esame degli articoli.

ETTORE PAGANELLI. Anche il gruppo della democrazia cristiana concorda su questa impostazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo concorda pienamente con il relatore. Le proposte di legge al nostro esame sono già state esaminate nella scorsa legislatura nel corso della quale sono state approvate in un testo unificato soltanto dalla Commissione giustizia della Camera. Esse sono state poi riproposte nel corso di questa legislatura ed esaminate, come hanno ricordato il presidente ed il relatore, in sede referente dalla II Commissione.

Il Governo concorda sull'opportunità di regolamentare la materia e condivide la proposta di adottare come testo base della discussione degli articoli il provvedimento n. 1748 che riproduce quel testo unificato già approvato dalla Commissione giustizia della Camera nella passata legislatura.

Concludendo, desidero soltanto fare osservare che gli emendamenti presentati dal Governo integrano e migliorano il testo della proposta che, comunque, auspico venga approvata al più presto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di assumere come testo base della discussione degli articoli la proposta di legge n. 1748.

(È approvata).

Comunico che la I Commissione, in data 13 luglio 1993, ha adottato la seguente decisione:

« PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di legge n. 1748
con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una disciplina uniforme delle incompatibilità per la magistratura ordinaria e per quella amministrativa;

PARERE FAVOREVOLE

sulle abbinate proposte di legge in quanto con la prima non contrastino ».

Comunico che la V Commissione, in data 28 luglio 1993, ha adottato la seguente decisione:

« PARERE FAVOREVOLE

con l'osservazione che appare ingiustificata la disparità di trattamento tra magistrati ordinari e militari e quelli amministrativi e contabili.

Parere favorevole, entro i medesimi limiti, sulle abbinate proposte di legge 1808, 1848, 2002 e 2267 ».

Comunico, infine, che la XI Commissione, in data 28 luglio 1993, ha adottato la seguente decisione:

« PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si segnala l'opportunità di coordinare le disposizioni circa la pubblicità degli incarichi conferiti ai magistrati, di cui all'articolo 32 del progetto di legge, con le disposizioni in materia di anagrafe degli incarichi, di cui all'articolo 58, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo n. 29 del 1993, espressamente riferibili anche ai magistrati ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 ».

Passiamo all'esame degli articoli.

Avverto che, data la materia oggetto del provvedimento, che può presentare quasi sempre profili di interesse soprattutto per le materie di competenza della I Commissione, tutte le votazioni, salvo espressa indicazione in senso contrario, avverranno in linea di principio in quanto

gli emendamenti dovranno essere trasmessi alle Commissioni competenti per il prescritto parere.

Do lettura del primo articolo:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Doveri del magistrato).

1. Il magistrato deve esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo.

2. In ogni atto di esercizio delle funzioni il magistrato deve rispettare la dignità della persona.

3. Anche fuori dall'esercizio delle sue funzioni il magistrato non deve tenere comportamenti che ne compromettano la credibilità.

4. La violazione dei doveri costituisce illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste dagli articoli 2, 3 e 4.

ALFONSO MARTUCCI. Pur condividendo l'impianto dell'articolo 1, mi permetto di far rilevare – e su tale rilievo so che il relatore concorda – che il termine « laboriosità » può suscitare qualche perplessità. Essa è infatti un'attribuzione che riguarda l'individuo più nella sua attività sociale che in quella professionale. Ritengo, inoltre, che nel concetto di diligenza possa essere ben compreso quello della laboriosità.

PRESIDENTE. Lo stesso discorso allora vale per la correttezza, la diligenza ed il riserbo, mentre quello dell'imparzialità è un concetto generale ed oggettivo.

Desidero ricordare ai colleghi che, quando in precedenza si è discusso di questo argomento, abbiamo tenuto conto del fatto che nelle varie sentenze del Consiglio superiore della magistratura tutti questi concetti risultavano utilizzati. Tenendo conto della produzione giurisprudenziale, li abbiamo perciò assunti nel testo inserendoli là dove l'indeterminatezza dei riferimenti appariva eccessiva. Da qui anche la necessità e l'urgenza di questa legge alla quale il presidente tanto tiene: in qualche modo, con essa creiamo dei parametri, oggettiviziamo dei problemi, individuiamo fattispecie. Ricordo per tutti il problema della incompatibilità ambientale. A volte il Consiglio superiore della magistratura ha fatto rientrare nella valutazione della incompatibilità ambientale anche il criterio della laboriosità. D'altronde, lo ha fatto con ragione anche se per così dire « arrampicandosi sugli specchi »: nessuno può negare che un giudice che non fa nulla, che non emette neanche una sentenza, risulta « incompatibile ».

Per tutte queste ragioni, penso che la formulazione dell'articolo 1 sia la più idonea.

GIANFILIPPO BENEDETTI. A parte il concetto di imparzialità che ha valenza oggettiva, tutti gli altri termini usati introducono una enfatizzazione di cui si potrebbe certamente fare a meno ma che probabilmente non guasta inserire nel contesto dell'articolo 1.

Ritengo che il collega Martucci volesse far notare che quello della laboriosità è un dato antropologico piuttosto che professionale. Tempo fa al tribunale di Ravenna c'era un presidente soprannominato « il bandolero stanco ». Una volta, un avvocato entrando in aula e non accorgendosi della sua presenza chiese: « C'è il bandolero stanco » ? E lui rispose: « Stanco ? Stanchissimo » !

È importante, comunque, quanto faceva notare il presidente e cioè che quelli usati sono termini estratti dalla giurisprudenza del Consiglio superiore della magistratura.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni).

1. Costituiscono illecito disciplinare:

a) anche fuori dei casi in cui costituiscono reato, i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 1, arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti; l'omissione di denuncia di una causa di incompatibilità o l'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; ogni altra violazione del dovere di imparzialità;

b) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con l'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori; l'ingiustificata e grave interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato, attuata mediante l'esercizio delle funzioni; ogni altra rilevante violazione del dovere di correttezza;

c) la violazione di legge determinata da grave negligenza; il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; l'emissione di provvedimenti privi di motivazione quando la motivazione è richiesta dalla legge; l'adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso in modo rilevante diritti personali o patrimoniali; la reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti; l'affidamento ad altri del proprio lavoro; l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio, se manca l'autorizzazione prevista dalle norme vigenti; ogni altra rilevante violazione del dovere di diligenza;

d) il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; l'abituale esenzione dal lavoro giudiziario, compresa la redazione dei provvedimenti, da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente di una sezione o del presidente di un collegio; l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione dell'organo competente; ogni altra rilevante violazione del dovere di laboriosità;

e) anche fuori dei casi in cui costituiscono reato, i comportamenti che determinano la divulgazione del contenuto di atti coperti da segreto, la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione o, quando è idonea a ledere diritti altrui, sugli affari definiti;

f) anche fuori dei casi in cui il fatto costituisce reato, l'omissione, da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio; l'omissione, da parte del dirigente dell'ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 27, 28 e 33 o di una delle fattispecie di cui agli articoli 34 e 36; l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di cui agli articoli 33 e 34, nonché della comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 30.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 2, lettere a) *ed* e), *sopprimere le parole* anche fuori dei casi in cui costituiscono reato.

Alla lettera f) *sopprimere le parole* anche fuori dai casi in cui il tatto costituisce reato.

2. 11.

Il Governo.

All'articolo 2, lettera a), *sostituire le parole da* violando *a* parti *con le seguenti* violano i doveri di cui all'articolo 1.

2. 12.

Anedda, Maceratini, Trantino.

All'articolo 2, comma 1 lettera a), *sopprimere le parole* ogni altra violazione del dovere di imparzialità.

2. 10.

Lazzati, Gianmarco Mancini, Alda Grassi, Bertotti.

All'articolo 2, lettera b), *nel secondo periodo dopo le parole* l'ingiustificata *sopprimere le seguenti è* grave.

2. 13.

Anedda, Maceratini, Trantino.

All'articolo 2, comma 1 lettera b), *sopprimere le parole* ogni altra rilevante violazione del dovere di correttezza;.

2. 9.

Lazzati, Gianmarco Mancini, Alda Grassi, Bertotti.

All'articolo 2, lettera c), *dopo le parole* privi di motivazione *aggiungere le seguenti* o con motivazione apparente.

2. 1.

Colaianni.

All'articolo 2, lettera c), *nel quarto periodo sopprimere le parole* in modo rilevante,.

2. 14.

Anedda, Maceratini, Trantino.

All'articolo 2, lettera c), *sostituire le parole da* in modo rilevante *fino a* patrimoniali *con le seguenti* diritti personali o, in modo rilevante, patrimoniali.

2. 3.

Senese.

All'articolo 2, lettera c), *sostituire le parole* la reiterata e grave *con le seguenti* la reiterata o grave.

2. 4.

Colaianni.

Al comma 1, lettera c), *sopprimere le parole* ogni altra rilevante violazione del dovere di diligenza.

2. 8.

Lazzati, Gianmarco Mancini, Alda Grassi, Bertotti.

All'articolo 2, lettera d), *sostituire la congiunzione* e *tra le parole* grave... ingiustificato *con la seguente* o.

2. 15.

Anedda, Maceratini, Trantino.

All'articolo 2, comma 1, lettera d), *dopo le parole* il reiterato, *sopprimere la seguente* grave.

2. 7.

Lazzati, Gianmarco Mancini, Alda Grassi, Bertotti.

All'articolo 2, comma 1, lettera d), *sopprimere le parole* ogni altra rilevante violazione del dovere di laboriosità.

2. 6.

Lazzati, Gianmarco Mancini, Alda Grassi, Bertotti.

All'articolo 2, lettera e), *sostituire le parole* del contenuto di atti coperti dal segreto *con le seguenti* di atti del proce-

dimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione.

2. 2.

Colaianni.

All'articolo 2, lettera e), *sopprimere le parole* grave o abituale.

2. 16.

Anedda, Maceratini, Trantino.

All'articolo 2, comma 1, lettera e), *sopprimere la parola* grave.

2. 5.

Lazzati, Gianmarco Mancini, Alda Grassi, Bertotti.

LINO DIANA, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento 2.11 del Governo in quanto propone di sopprimere un'espressione palesemente pleonastica. Nutro consistenti perplessità sull'emendamento Anedda 2.12 in quanto la lettera *a*) dell'articolo 2 mi sembra corretta. La questione posta dai presentatori, pur non essendo irrilevante, rischierebbe di sconvolgere l'assetto complessivo della lettera *a*), così come modificata dalla auspicata approvazione dell'emendamento 2.11 del Governo. Esprimo, pertanto, parere contrario su tale emendamento pur ribadendo che la questione non è certo peregrina.

L'emendamento Lazzati 2.10 propone, per questa lettera come per altre, di sopprimere l'inciso « ogni altra violazione del dovere di imparzialità ». Probabilmente i colleghi presentatori hanno colto la genericità di tale espressione; il relatore, però, ritiene che così come è costruita la lettera *a*) – ma lo stesso discorso vale anche per le successive – introduca una specificazione che giova all'economia generale del testo. Esprimo quindi parere contrario sull'emendamento Lazzati 2.10.

Sono favorevole all'emendamento Anedda 2.13 che mira a sopprimere le parole « e grave » nell'espressione « l'ingiustificata e grave interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato ». L'interferenza è di per sé una categoria estremamente negativa: se la connotiamo ulteriormente attraverso la mancanza di giustificazione, disponiamo di tutti gli elementi per considerare grave un siffatto comportamento.

Sono contrario all'emendamento Lazzati 2.9 per le ragioni già apposte con riferimento all'emendamento Lazzati 2.10.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Prima di esprimere il parere del Governo su tutti gli emendamenti presentati, desidero far presente al relatore che, in relazione agli emendamenti Lazzati 2.9 e 2.10, sarebbe opportuno un momento di riflessione centrato su quest'osservazione: lasciando invariato l'attuale testo, si conserva una espressione residuale che contraddice l'intenzione, propria del provvedimento, di tipizzare al massimo l'illecito.

Infatti, nel momento in cui scriviamo che costituisce illecito disciplinare ogni altra violazione del dovere di imparzialità ed ogni altra rilevante violazione del dovere di correttezza, usciamo fuori dallo schema « danno-vantaggio » posto a fondamento della regola della responsabilità. Di più: introduciamo espressioni che ci allontanano notevolmente dall'esigenza di tipizzazione sulla quale – lo ripeto – è fondato lo sforzo di migliorare l'attuale disciplina giuridica della responsabilità del magistrato.

LINO DIANA, *Relatore*. Proprio riflettendo sulla base delle considerazioni testé svolte dal Governo, sono indotto a ricordare che l'espressione in oggetto è collocata al termine della disposizione, vale a dire quando già sono state previste alcune fattispecie tipiche di illecito disciplinare. Ogni altra violazione è dunque di completamento, per cui mi sento di dire che il Governo avrebbe ragione se tutta la lettera *a*) consistesse in un rifiuto di tipizzazione e facesse riferimento ad ogni violazione del dovere di imparzialità e la

successiva ad ogni violazione del dovere di correttezza. La tipizzazione contenuta nella lettera *b*) – come d'altronde nella lettera *a*) – non può certo avere presunzione di completezza: per questa ragione la precisazione residuale completa adeguatamente il testo e giova alla sua complessiva economia.

Sono favorevole all'emendamento Colaianni 2.1 perché, come il collega ha già avuto modo di spiegare più volte, la fattispecie della mancanza di motivazione deve essere equiparata, ai fini dell'illecito disciplinare, alla presenza solo apparente di una motivazione. Sono favorevole anche all'emendamento Anedda 2.14 che propone di sopprimere, alla lettera *e*) le parole « in modo rilevante ». Faccio notare, però, che l'eventuale approvazione di tale emendamento precluderebbe la votazione dell'emendamento Senese 2.3 al quale sono pure favorevole e che collega la fattispecie in maniera diversa rendendola più esplicita ed armonica.

Sono favorevole pure all'emendamento Colaianni 2.4 che, in luogo di una, introduce due fattispecie. Nel testo attuale la fattispecie si concretizza qualora la condotta sia reiterata e grave, mentre con l'emendamento 2.4 sono censurabili in sede disciplinare sia la condotta reiterata, sia la condotta grave. Niente impedisce, infatti, che una condotta sia reiterata anche se non grave o che sia grave anche se non reiterata.

L'emendamento Lazzati 2.8 è della stessa natura degli altri miranti a sopprimere l'ipotesi residuale di « ogni altra rilevante violazione », in questo caso del dovere di diligenza. Per le ragioni esposte prima, esprimo parere contrario. Sono invece favorevole all'emendamento Anedda 2.15 che sdoppia la fattispecie di cui alla lettera *d*), elevando ad illecito sia la condotta grave, anche se non ingiustificata, sia la condotta ingiustificata ancorché non grave.

L'emendamento Lazzati 2.7, condivisibile nel merito, risulterebbe precluso dall'eventuale approvazione dell'emendamento Anedda 2.15. Avendo espresso parere favorevole all'emendamento Anedda 2.15, esprimo parere contrario sull'emendamento Lazzati 2.7. Per le ragioni già ampiamente esposte esprimo parere contrario sull'emendamento Lazzati 2.6, mentre esprimo parere favorevole sull'emendamento Colaianni 2.2 con il quale, a fianco dell'ipotesi della violazione del segreto in ordine al contenuto di atti coperti per legge, ne introduce un'altra riguardante gli atti coperti da segreto per provvedimento giurisdizionale.

Da ultimo, esprimo parere favorevole sull'emendamento Anedda 2.16 ricordando anche in questo caso che la sua eventuale approvazione precluderebbe la votazione dell'emendamento Lazzati 2.5 sul quale esprimo, quindi, parere contrario.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento 2.11 del Governo, a proposito degli emendamenti Lazzati 2.10, 2.9 e 2.8, mi rifaccio a quanto detto poc'anzi interloquendo con il relatore ed invito la Commissione ad una ulteriore riflessione.

Per quel che riguarda l'emendamento Colaianni 2.1, il Governo non sottovalutando le questioni poste, fa osservare che esiste un pericolo, vale a dire che nasca una sorta di sindacato dell'attività del giudice nel momento in cui si valuta l'apparenza della motivazione. Una responsabilità disciplinare legata non soltanto al dato « assenza di motivazione » ma anche all'altro di « motivazione apparente » rende troppo ampia la discrezionalità della valutazione. Per questi motivi, per l'emendamento Colaianni 2.1, il Governo si rimette alla Commissione.

Il complesso degli emendamenti di cui è primo firmatario l'onorevole Anedda più o meno ripropongono la necessità di introdurre una disgiuntiva tra le parole « grave » e l'altra « ingiustificato ». Il Governo ritiene che il testo del provvedimento sia più compiuto e completo per cui esprime parere contrario sugli emendamenti Anedda 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 e 2.16.

Il Governo si rimette alla Commissione per gli emendamenti Senese 2.3 e 2.4. Esprime parere contrario sugli emendamenti Lazzati 2.7, 2.6 e 2.5 e parere favorevole all'emendamento Colaianni 2.2.

NICOLA COLAIANNI. Il gruppo del PDS voterà a favore dell'emendamento 2.11 del Governo.

Gli emendamenti Lazzati pongono tutti i problemi tipici delle norme di chiusura. Quest'ultima, sotto il profilo della tassatività delle ipotesi disciplinari – che rappresenta l'asse portante del provvedimento – rende un po' generica la contestazione. Ciò non toglie che viene comunemente seguita la tecnica normativa di prevedere una qualche elasticità di formulazione che, tuttavia, è di carattere residuale, così come d'altronde faceva notare il relatore. Con tutte le riserve che nutro nei confronti delle norme residuali, ritengo dunque opportuno lasciare a chi applicherà la legge la possibilità di spaziare rispetto a condotte magari adesso non prevedibili ma che in un futuro potrebbero porsi.

Voteremo contro tutti gli emendamenti Anedda perché rispondono all'esigenza di attenuare, attraverso l'introduzione di una disgiuntiva, la responsabilità disciplinarmente perseguibile. In linea di massima, ritengo più garantista l'introduzione di una congiunzione che definisca la violazioni « ingiustificate e gravi » dato che, nella prassi, è facilissimo che si verifichino violazioni ingiustificate: si tratta di vedere se siano gravi. Altrimenti, considerando anche che il provvedimento postula l'obbligatorietà dell'azione disciplinare, non faremmo altro che intasare il Consiglio superiore della magistratura di giudizi su violazioni di qualsiasi genere e natura.

In alcuni casi ci siamo anche noi resi conto della necessità di inserire una disgiuntiva. Lo abbiamo fatto con l'emendamento Senese 2.3 perché, quando si tratta di diritti personali, consideriamo grave qualsiasi violazione. Quelli inviolabili della persona (sia come singolo sia come comunità) sono infatti i diritti fondamentali dell'ordinamento perché – è quasi inutile dirlo – la nostra Costituzione è basata sul loro riconoscimento. Per questo motivo, ci sembra che il magistrato che violi un diritto personale debba comunque risponderne, senza una preventiva valutazione dell'entità della violazione. Seguendo questo ragionamento, abbiamo sostituito, alla lettera *c*) le parole da « in modo rilevante » fino a « patrimoniale » con le altre « diritti personali o, in modo rilevante, patrimoniali ».

In tema di motivazione apparente, occorre valutare le possibili alternative. Una è quella contenuta nel testo originario vale a dire un provvedimento privo di motivazioni laddove la motivazione sia richiesta dalla legge. È evidente che la mancanza di motivazione in questo caso non può che essere censurata; non dobbiamo nasconderci però che si tratta di un caso di scuola perché non si dà mai il caso di un provvedimento totalmente privo di motivazione, che non contenga neppure espressioni del tipo « si ritiene giusto », la quale, per l'appunto, è una motivazione apparente.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Per i giudici del TAR questa sarebbe la ragione della loro permanente responsabilità. Tutti sappiamo che sulle ordinanze di sospensiva normalmente non mettono motivazioni.

NICOLA COLAIANNI. Questo è vero, ma anche i giudici del TAR almeno scrivono « visto l'irreparabile danno ». Anche questo è un caso di motivazione apparente. Ecco perché abbiamo ritenuto opportuno inserire un'ulteriore specificazione e prevedere, accanto alla mancanza di motivazione, il caso della motivazione apparente.

Indubbiamente, tale previsione fa nascere il pericolo di un sindacato nel merito, ma non dobbiamo dimenticare che esiste una giurisprudenza della Cassazione che si è soffermata sull'apparenza

della motivazione. Il ministro prima di avviare l'azione disciplinare e poi il Consiglio superiore della magistratura si muoveranno sui binari tracciati dalla Cassazione e quindi nei limiti da essa posti.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi permetta di suggerirle questa formulazione che potrebbe ridurre il rischio di un sindacato nel merito: una motivazione ritenuta apparente in sede giurisdizionale.

NICOLA COLAIANNI. Questo significa porre una pregiudiziale giudiziaria ad un procedimento disciplinare. Anche sulla base dell'ordinamento attuale, se giudiziariamente la Corte di cassazione conclude affermando che un certo provvedimento è motivato soltanto apparentemente, il Consiglio superiore dovrebbe aprire un fascicolo per l'azione disciplinare.

PRESIDENTE. Il problema è che la motivazione apparente è la più diffusa.

NICOLA COLAIANNI. Il nostro scopo, infatti, deve essere quello di colpire queste apparenti motivazioni. Il giudice del TAR – e cito questi perché si tratta del caso più vistoso – deve spiegare perché esiste « l'irreparabile danno ». Altrimenti, continueranno a stilare i provvedimenti nel modo consueto e la legge che ci accingiamo a varare non avrà risolto nessun problema.

Se inseriamo nel testo una frase quale « che sia stata giudicata apparente in sede giurisdizionale » poniamo una pregiudiziale civile ad un processo amministrativo, il che significa ritardare moltissimo i tempi del giudizio.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ciò significherebbe che, anche se il procedimento non è stato definito, il Consiglio superiore può intervenire in corso d'opera e sostenere che la decisione è sorretta da motivazione apparente ? In questo modo, il Consiglio si trasformerebbe in una sorta di superorgano di legittimità che si pone al di sopra della stessa Cassazione.

NICOLA COLAIANNI. Ci rendiamo conto di questo rischio, ma siccome la Cassazione ha esercitato un certo potere di interpretazione anche in questo campo, riteniamo che i pericoli siano inferiori ai vantaggi che si otterrebbero attraverso l'introduzione dell'inciso in questione.

A proposito del mio emendamento 2.2, sul quale già il relatore ed il Governo si sono espressi favorevolmente, desidero ricordare che la sua presentazione è motivata dal fatto che, ai sensi del nuovo codice di procedura penale – di cui forse non si è tenuto pienamente conto nel momento in cui è stato stilato il progetto di legge – esistono sia atti coperti da segreto sia atti per i quali, pur non essendolo più, è previsto un divieto di pubblicazione fin quando, ad esempio, l'indagato non abbia notizia dell'avviso di garanzia o comunque di interrogatori ai quali abbia diritto di assistere. Lo scopo dell'emendamento è dunque quello di rapportare la disposizione al nuovo codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole Martucci, a fini di economia del nostro lavoro, desidero sollecitare la riflessione della Commissione su due questioni poste dal Governo. Oltre a quella della motivazione apparente, di cui ci siamo occupati poc'anzi, mi riferisco alla considerazione che lo scopo del provvedimento è quello di limitare l'indeterminatezza delle disposizioni attualmente vigenti; scopo che abbiamo pensato di raggiungere proprio attraverso la previsione di una serie specifica e tipizzata di casi che realizzano illecito disciplinare.

ALFONSO MARTUCCI. In linea di massima non sono contrario a mantenere tutte le specificazioni che servono a rafforzare i concetti non foss'altro perché

questo rappresenta un sistema terminologico-normativo assai diffuso. Ad esempio, la proposta soppressione della frase « anche fuori dai casi in cui il fatto costituisce reato », di cui all'emendamento 2.11 del Governo – al quale dunque mi dichiaro contrario – suscita in me alcune perplessità perché tale espressione corrisponde ad una diffusa terminologia normativa che spesso, pur sembrando pleonastica, ribadisce utilmente il concetto cui si riferisce. Per le stesse ragioni, concordo con i rilievi qui mossi, in particolare dall'onorevole Colaianni, agli emendamenti Lazzati miranti a sopprimere le parole « ogni altra rilevante violazione » dei vari doveri elencati nell'articolo 2.

Condivido le ragioni che hanno indotto l'onorevole Anedda a presentare l'emendamento 2.12 mirante a sopprimere, alla lettera *a)*, le parole « arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti ». I comportamenti che stiamo esaminando all'articolo 1 vengono specificati, tranne questa violazione generale, con molta precisione e poi vengono via via richiamati con altrettanta puntualità. Può ad esempio verificarsi un comportamento di mancanza di decoro, di riserbo o di correttezza che non procura vantaggio o danno ma che comunque di per sé rappresenta un elemento che deve essere censurato, o quanto meno portato all'attenzione delle competenti autorità.

Desidero ora soffermarmi sull'interessantissimo problema posto dall'onorevole Colaianni che consiste nella valutazione dell'opportunità di aggiungere al concetto di mancanza di motivazione anche quello della motivazione apparente. Su quest'ultimo ritengo che tutti si debba fare un'attenta riflessione. La motivazione apparente secondo la giurisprudenza della suprema Corte di cassazione è quella in cui non si tiene conto degli elementi fondamentali del *decidendum* perché, se ciò fosse avvenuto, si sarebbe pervenuti a decisioni diverse. Pertanto, la motivazione apparente come concetto agiuridico potrebbe anche essere accettata ma, se ci imbarchiamo nell'avventurosa interpretazione del significato della motivazione apparente – che peraltro ha dato luogo ad una giurisprudenza oscillante – possono sicuramente nascere numerose perplessità.

Desidero ancora richiamare l'attenzione dei colleghi su quest'altro aspetto del problema: il significato della motivazione apparente potrebbe essere quello di una motivazione la quale si ancora a determinate circostanze che, tuttavia, non sono influenti. Diventa cioè una interpretazione di merito, una situazione di fatto concreto. Viceversa, quando la motivazione apparente è generica, occorrerebbe trovare un qualche concetto che possa inserirsi nel contesto del provvedimento al nostro esame. Se però la motivazione è generica o non ancorata ad una situazione di fatto concreta e presenta più un'alterazione del fatto piuttosto che un dato di apparenza, la questione cambia al punto da indurmi a dichiarare un voto di astensione sull'emendamento Colaianni 2.1. Mi riferisco, ad esempio, ad una motivazione che si concreti in una frase del tipo « vista la personalità dell'imputato e la gravità del fatto »: se l'imputato è un incensurato e comunque lo è per un reato che non presenta aspetti particolarmente gravi, quella motivazione, per l'appunto, più che essere apparente presenta una alterazione del fatto. Una situazione del genere non mi sembra possa essere trattata alla stregua della motivazione apparente o della mancanza di motivazione, per cui col lealtà dico che non so quale sia la disposizione più opportuna ed utile a sanzionare un tale comportamento.

Per quel che riguarda l'emendamento Anedda 2.14, che propone la soppressione delle parole « in modo rilevante », mi richiamo alla distinzione fatta dall'emendamento Senese 2.3 che accetto in pieno. La lesione dei diritti personali deve, infatti, essere presa in considerazione in maniera autonoma.

Concordo anch'io sull'opportunità di fissare l'alternatività dei concetti « reiterata » e « grave ». Ho già espresso, il mio personale modesto parere contrario alla eliminazione della norma di sbarramento

contenuta nella espressione « ogni altra rilevante violazione ». Il relatore ha già avuto modo di pronunciarsi sulla proposta di sopprimere la frase « anche fuori dei casi in cui il fatto costituisce reato », di cui all'emendamento 2.11 del Governo, già definita come pleonastica. Tuttavia, poiché quei comportamenti possono e non possono costituire reato, penso sia opportuno ribadire il concetto.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFONSO MARTUCCI

GIANFILIPPO BENEDETTI. Voterò a favore dell'emendamento 2.11 del Governo che mi sembra dettato da principi di opportunità e ragionevolezza. Analogamente, voterò a favore degli emendamenti Senese 2.3 e Colaianni 2.4 e 2.2; mentre con grande perplessità mi asterrò dalla votazione dell'emendamento Colaianni 2.1 che si occupa della motivazione apparente.

Si tratta di un argomento molto rigoroso – e devo dare atto al collega Colaianni di averlo introdotto nella nostra discussione – supportato anche dall'osservazione secondo la quale non è opportuno inserire espressioni quali « sia stata giudicata apparente in sede giurisdizionale » perché ciò ritarderebbe moltissimo o addirittura rinvierebbe *sine die* il provvedimento disciplinare. Mi sembra perciò di capire che la proposta di aggiungere alla lettera *c)* dell'articolo 2 l'espressione « o con motivazione apparente » sia vista più come un deterrente, come un invito a non indulgere più alle motivazioni apparenti.

Non mi soffermerò ulteriormente sul punto perché il concetto di motivazione apparente è stato chiarito molto bene dai colleghi che mihanno preceduto, ma in questo momento sto pensando alla motivazione « suicida » che comunque appartiene più alla dottrina che alla giurisprudenza. In altre parole, sono un po' timoroso ad incamminarmi su questo terreno ancorché di estremo rigore. È vero che ci stiamo occupando di responsabilità disciplinare, ma non possiamo non tener conto dell'errore dovuto a negligenza, di una motivazione apparente addotta senza alcuna malizia.

PRESIDENTE. Le osservazioni dei colleghi forse potrebbero essere superate con l'introduzione del concetto della motivazione sostanziale che elimina il rischio di una motivazione formale.

NICOLA COLAIANNI. Mi consenta il collega Benedetti di interromperlo per fargli notare che i problemi da lui prospettati sicuramente esistono, ma ciò che noi vorremmo venisse sanzionato è una motivazione di carattere stereotipo, una motivazione di stile e puramente formale.

A parte l'esempio dei tribunali amministrativi regionali, che poi decidono in concreto la causa con sospensive comminate sulla base di ciclostilati che definiscono il danno irreparabile senza spiegare il perché, abbiamo più volte ricordato, nel corso del dibattito sulla custodia cautelare, che spesso il giudice parla di « pericolo di fuga » senza spiegare in base a quali elementi esso sussista. È vero che poi si può ricorrere al giudice per le indagini preliminari, ma ciò non significa che dopo si otterrà giustizia.

Sono, dunque, questi i casi ai quali abbiamo pensato e che crediamo possibile risolvere attraverso l'utilizzazione del concetto di motivazione apparente che è giuridico mentre non lo sono quelli di motivazione stereotipa o sostanzialmente inesistente che rappresentano descrizioni o definizioni non strettamente giuridiche.

Siccome mi sembra che siamo tutti d'accordo sull'opportunità di circoscrivere l'area dei comportamenti da sanzionare così come lo siamo nella valutazione dei pericoli cui si andrebbe incontro, mi sembra più opportuno, sotto il profilo procedurale, accantonare l'esame dell'emendamento 2.1 nel tentativo di trovare insieme una formulazione capace di soddisfare tutte le esigenze prospettate.

GIANFILIPPO BENEDETTI. Da ultimo desidero soffermarmi sulla questione della norma di chiusura che è anch'essa

una di quelle per le quali si subiscono spinte contrastanti nel proprio foro interno. Il primo impulso è quello di dire: via questa norma, nel senso che le esigenze di tipizzazione ed il criterio di tassatività, se devono coincidere con la certezza e con le garanzie, non tollerano norme di chiusura alle quali, peraltro, siamo da lungo tempo abituati anche dal codice penale dove dovrebbero avere un diritto di cittadinanza ancora più affievolito.

Ad una prima lettura stavo per prendere un abbaglio perché qui si richiama il dovere di imparzialità, per cui pensavo che tutto potesse essere ricompreso nella lettera *a)* dell'articolo 1. Qui invece si lega il tutto ad una sorta di dolo specifico, cioè alla necessità che vi siano un danno o un vantaggio illegittimi. La paura che il legislatore ha del diritto vivente – questo strano fenomeno con il quale però dobbiamo continuamente fare i conti visto che spesso certe norme finiscono per dire tutto il contrario di quello che si intendeva nel momento in cui sono state emanate – ci porta a configurare questa indeterminata norma di chiusura.

Non dobbiamo dimenticare, comunque, che una differenza esiste. Infatti, la violazione prevista nel periodo iniziale della lettera *a)* è quella che comunque si attesta sulla illegittimità del danno o del vantaggio mentre l'altra è considerata in sé e per sé nel senso che investe anche quel dovere di comportamento corretto che il magistrato deve tenere.

Forse non sarà un'impresa facile riuscire ad unificare le due ipotesi, cioè stabilire che la violazione del dovere di imparzialità costituisce illecito disciplinare – ed è la giurisprudenza costituzionale a dirci cos'è l'imparzialità – cosa, questa, che ci consentirebbe di ricomprendere anche la norma di chiusura, salvo che ad essa si associ la produzione del danno illegittimo o l'attribuzione del vantaggio. In tal caso la questione consisterà nella graduazione dell'entità e dell'intensità della misura disciplinare.

Se a questa sintesi non facile non riusciremmo ad arrivare, temo che saremo costretti a mantenere la frase « anche fuori dai casi in cui costituiscono reato ». Può accadere, infatti, che la casistica cui faceva cenno il presidente ci metta di fronte ad un caso, magari eclatante, che rimarrebbe sfornito di sanzioni.

SALVATORE SENESE. Desidero innanzitutto svolgere una prima considerazione di carattere generale. Cosa vogliamo ottenere con la riforma della responsabilità disciplinare ? Per un verso, perseguire un'esigenza di garanzia del magistrato e, quindi, di legalità dell'azione disciplinare e, per l'altro, anche un'esigenza di rigore, cioè eliminare nelle pieghe dell'attuale discrezionalità che le formule consentono quei lassismi che non consideriamo più tollerabili e quindi sbarrare la strada ad argomentazioni difensive che troppe volte abbiamo visto riproporsi dinanzi alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

Se così è, prendendo lo spunto dagli emendamenti Lazzati miranti a sopprimere in varie lettere dell'articolo le parole « ogni altra rilevante violazione », dico subito che non possiamo perseguire una sorta di tipizzazione assoluta e tassativa come invece è necessario fare in materia penale. Dobbiamo cioè tendere ad una tipizzazione tendenziale che però lasci all'organo disciplinare la possibilità di censurare comportamenti che ledono lo stesso bene giuridico, individuato attraverso le fattispecie tipizzate e attraverso la condotta ivi descritta, ma che magari non si trova specificamente elencato. Sappiamo, ad esempio, che le violazioni del dovere di diligenza possono essere assai più numerose di quelle indicate.

Pertanto, a mio avviso, lasciare questa formula rappresenta una tutela dell'etica professionale, della deontologia del magistrato e sostanzialmente una tutela dei cittadini, della collettività. Il magistrato deve essere diligente e non deve limitare la propria diligenza soltanto a quegli

specifici comportamenti indicati come violatori del dovere in questione. Sono quindi contrario alla soppressione della frase, anche se mi rendo conto che il discorso sarà ricorrente.

Nella Consiliatura del periodo 1981-1985 – che ha rassegnato al Parlamento una relazione sulla responsabilità disciplinare – si è a lungo discusso della questione della tipizzazione assoluta posta in alternativa all'utilizzazione delle formule di chiusura. Alla fine, seppure fossero rappresentate sensibilità diverse nell'ambito sia della componente togata sia di quella laica, ci siamo trovati d'accordo sul mantenimento di una formula di chiusura per così dire non generica, vale a dire ancorata ai parametri ricavabili dalle tipizzazioni. Questo mi sembra un punto di equilibrio da salvaguardare nell'ambito di una siffatta materia. Invito pertanto la Commissione a mantenere la norma di chiusura, visto che l'esperienza maturata nella sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, nella difesa davanti ad essa nonché come giudice mi ha fatto constatare come sia relativamente facile l'insinuarsi, nelle maglie di una previsione troppo stretta, della possibilità di sfuggire alla sanzione.

La stessa perplessità mi suscita l'emendamento 2.11 del Governo che mira a sopprimere la frase « anche fuori dei casi in cui il fatto costituisce reato ». So bene che, ad una stregua puramente logica, questa è una tautologia. Essa serve però stabilire che l'omissione è perseguibile anche a prescindere da qualsiasi elemento di dolo, di intenzionalità fraudolenta o criminosa; serve per così dire come campanello d'allarme e come elemento di chiarezza in una materia in cui è molto facile arrivare a sentenze assolutorie sulla base della semplice verifica della mancanza di dolo.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE GARGANI

SALVATORE SENESE. Al contrario, è necessaria una stretta vigilanza sulla diligenza. Essa è un dovere che, in particolare per i capi degli uffici, funge da contropartita al *munus* che ricevono. Il capo dell'ufficio, infatti, non è soltanto la persona che gode della posizione di *primus inter pares*, ma anche quella investita di accresciuti doveri.

Vengo ora al punto particolarmente spinoso della motivazione apparente. Dico subito che la formula da adottare deve essere cercata avendo di mira i casi che abbiamo inteso perseguire. Il collega Colaianni ha già richiamato il grande dibattito – ancora aperto fra di noi, nel paese, nella cultura giuridica – sulla esigenza di garanzie. Il codice di procedura penale stabilisce che i provvedimenti di custodia cautelare debbano essere motivati; la motivazione deve vertere sulla sussistenza di gravi indizi, sul pericolo di fuga e su quant'altro lì previsto. Chiedo a voi: quanti provvedimenti di custodia cautelare vi sono in cui viene usata l'espressione « ritenuta la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza » ?

Se vogliamo imboccare una strada di coerenza, dobbiamo comportarci di conseguenza. Per questo motivo ho stilato una proposta – non ancora in una formulazione munita della lapidarietà propria delle leggi – che esprime un concetto abbastanza chiaro: si considera privo di motivazione il provvedimento la cui motivazione consista nella apodittica affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulta.

PRESIDENTE. Oltre che « di fatto », direi anche « di diritto ».

SALVATORE SENESE. Con la sua puntualizzazione il presidente mi consente di aprire un ulteriore capitolo. Io considero molto più importante per la salvaguardia della libertà e dei beni del cittadino la motivazione di fatto rispetto a quella di diritto. E traggo riscontro a questa mia convinzione proprio dall'ordinamento.

Infatti, la Cassazione – sia per il settore civile sia per quello penale – se si

trova di fronte ad una motivazione di diritto sbagliata o inesistente, non cassa le quante volte la decisione costituisca esatta applicazione di un principio di diritto, male espresso o addirittura non enunciato. Si limita soltanto a correggere la motivazione sbagliata o ad integrare quella insufficiente. Cassa, invece, quando la motivazione erronea o insufficiente o addirittura omessa riguarda il fatto. La ragione consiste – e dietro a ciò c'è tutta la nostra tradizione giuridica – nel principio che *iura novit curia*, mentre il fatto no. Tra l'altro, uno dei momenti di crisi della nostra giurisprudenza consiste proprio nel fatto che i giudici molto spesso si lasciano andare a lunghissime motivazioni di diritto – ed in questo contesto pesa la tradizione ed il ricordo degli « infausti » concorsi, la discriminazione tra fattisti ed esperti di diritto – e ciò appesantisce la sentenza. Si trascura, invece, la motivazione di fatto che è essenziale.

In definitiva e sempre per stare all'attualità, su una serie di punti non gioca la motivazione di diritto ma quella di fatto: quando qualcuno viene privato della libertà personale è necessario sapere quali siano concretamente i gravi indizi di colpevolezza, da che cosa vengano tratti, a prescindere dalle grandi e dotti discettazioni giuridiche. A ciò si aggiunge il dato ordinamentale che è costituito proprio dal controllo esercitato dalla Corte di cassazione sulla motivazione il quale suggerisce l'inferenza che la motivazione di diritto può anche essere enunciata in poche righe. Quella che sto per enunciare potrebbe apparire come una motivazione eccessivamente succinta e per molti versi criticabile, ma a mio avviso dovrebbe cominciare a trovare spazio nelle sentenze e dovrebbe essere così esposta: « poiché è giurisprudenza costante della Cassazione ». Naturalmente deve trattarsi di giurisprudenza costante: e non dimentichiamo infatti che spesso, dentro e fuori le aule di giustizia, si gabella per giurisprudenza costante il contrario di ciò che effettivamente è. In questo caso, però, ci troveremmo di fronte ad una violazione del dovere di diligenza. Quel che è certo è che non si può continuare a motivare le sentenze con semplici frasi del tipo « poiché sussistono gravi indizi di colpevolezza ».

Ecco perché propongo di mantenere ferma la modifica di cui all'emendamento Colaianni 2.1, con l'inserimento di una specificazione su che cosa si intenda per « motivazione apparente » che dovrebbe consistere in una descrizione della fattispecie che noi parifichiamo all'assenza di motivazione; una descrizione sufficientemente tecnica e rigorosa che tolga di mezzo le dispute, che pure esistono in dottrina e in giurisprudenza, sul concetto di motivazione apparente.

Quanto ha detto poc'anzi il collega Martucci è assolutamente sacrosanto perché, se mantenessimo una formula che domani può prestarsi a sostenere che è motivazione apparente quella che non tiene conto di tutti gli elementi rilevanti ai fini del decidere, avremmo reso di fatto disciplinarmente perseguibile il 60-70 per cento dei magistrati; avremmo cioè, attraverso il controllo sulla motivazione, introdotto un controllo sulla congruità. Ciò va assolutamente evitato.

Dobbiamo quindi tentare di sintetizzare quella formula che mi sono permesso di indicare poc'anzi ed a questo scopo ritengo opportuno accogliere la proposta del collega Colaianni di accantonare l'esame del suo emendamento 2.1.

PRESIDENTE. Vorrei capire meglio per quale ragione l'onorevole Senese si è dichiarato contrario agli emendamenti Lazzati miranti a sopprimere le parole « ogni altra rilevante violazione ». Come i colleghi ricordano, ho invitato la Commissione a riflettere sul punto. Il Governo ha espresso parere favorevole su tali emendamenti allo scopo di individuare fattispecie concluse nella loro indicazione legislativa.

SALVATORE SENESE. La scelta fra tipizzazione assoluta o tendenziale ha costituito l'oggetto del dibattito che si è svolto, tra il 1981 ed il 1985, in seno al

Consiglio superiore della magistratura. Quella è stata la Consiliatura la cui relazione al Parlamento ha consistito in un volume sulla riforma della responsabilità.

PRESIDENTE. Si chiedeva, però, l'indicazione delle fattispecie.

SALVATORE SENESE. Sì, ma in quel volume sono state rappresentate tutte le posizioni che oggi militano per la soppressione della formula in questione. Alla fine, proprio sulla base dell'esperienza concreta della sezione disciplinare, abbiamo convenuto tutti che una tipizzazione rigida di tipo penalistico avrebbe aperto spazi ad una sorta di indulgenza verso i magistrati non certo tollerabile. Mentre per il diritto penale è necessario farlo, in materia disciplinare non è possibile elencare, ad esempio, le violazioni del dovere di diligenza.

Siamo sicuri che noi come cittadini chiediamo al magistrato solo l'adempimento dei doveri di diligenza elencati nella legge? Certamente no. Se riflettiamo un attimo, troviamo subito altri doveri di diligenza ai quali il magistrato deve comunque corrispondere. Possiamo con l'immaginazione inseguire tutti questi doveri? Sarebbe opera vana.

La formula di chiusura serve proprio ad eliminare questi inconvenienti e non vanifica quanto si è voluto ottenere con la tipizzazione, come in un primo momento si è pensato anche nell'ambito di questo consesso che pure ha dibattuto il problema per anni. La tipizzazione, al contrario, serve anche a riempire la formula di chiusura. Attraverso l'indicazione paradigmatica delle fattispecie tipizzate abbiamo indicato qual è il tipo di diligenza che si richiede al magistrato, qual è il tipo di bene giuridico che vogliamo proteggere. Dopo di ché lasciamo aperta alla concretezza della realtà la possibilità di riempirla ulteriormente. In altre parole, ritengo che la semplice tipizzazione sia troppo garantista per i magistrati e poco per la società.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFONSO MARTUCCI

ETTORE PAGANELLI. Desidero soffermarmi soltanto sulle questioni che il rappresentante del Governo ed il presidente hanno indicato come meritevoli di ulteriore riflessione.

Ritengo che la formula di chiusura debba essere mantenuta proprio sulla base delle considerazioni testé svolte dal collega Senese. Infatti, nonostante la migliore attenzione e buona volontà, non è possibile tipizzare tutto. Così questa formula, che lascia aperte ipotesi che possono essere sfuggite al legislatore, consente di perseguire comportamenti non considerati idonei.

Faccio notare, inoltre, che anche nella formula di chiusura viene tenuto conto di quella distinzione introdotta nella discussione sull'articolo 1 dal collega Martucci il quale ci ha fatto notare che il concetto di imparzialità che è assoluto, mentre gli altri sono più elastici. Le formule di chiusura di cui all'articolo 2, conformemente a questa impostazione, sono tra loro differenziate tant'è che alla lettera *a)* si parla di « ogni altra violazione del dovere di imparzialità » mentre nelle altre il testo parla di « ogni altra rilevante violazione » del dovere di correttezza o di diligenza o di laboriosità.

Il dibattito mi sembra abbia chiarito lo scopo dell'emendamento Colaianni 2.1. Indubbiamente, se venisse conservata la formulazione attuale avrei qualche perplessità a votare a favore visto che è sicuramente valido il richiamo del Governo al fatto che con essa si può introdurre una sorta di sindacato sulle decisioni. Ritengo quindi che, una volta chiarito il concetto, si possa trovare una più idonea formulazione sulla quale convenire.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. In ordine agli emendamenti miranti a sopprimere la norma di chiusura, il Governo aveva espresso alcune perplessità ed invitato perciò la Commissione a riflettere.

I chiarimenti forniti nel corso della discussione e, da ultimo, le puntuali osservazioni del collega Senese hanno fugato i miei dubbi poiché esse si muovono all'interno dello schema tipizzato di ciascuna delle fattispecie in oggetto. Esprimo pertanto parere contrario sugli emendamenti Lazzati miranti a sopprimere le formule di chiusura.

Condivido, inoltre, la proposta di accantonare l'emendamento Colaianni 2.1 riguardante la motivazione apparente, allo scopo di individuare una formula che renda effettivamente l'orientamento della Commissione che è quello di definire una motivazione apparente *ictu oculi* sulla base di concetti e categorie desumibili dall'ampia giurisprudenza in materia.

LINO DIANA, *Relatore*. Vorrei invitare la Commissione a riflettere sull'opportunità di accantonare l'emendamento Colaianni 2.1. Esso infatti non propone certo l'introduzione di un concetto agiuridico bensì di una categoria giuridica che la Cassazione denomina per l'appunto « motivazione apparente » e che si offre all'interpretazione in termini ben precisi.

In ogni caso, se è troppo forte l'ansia dei colleghi di disporre di una specificazione che non offra il destro ad oscillazioni della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, credo che la formula poc'anzi proposta dal collega Senese, sia pure in via estemporanea, meriti la nostra considerazione, fermo restando che non si presta a limature, integrazioni o correzioni terminologiche perché è già assolutamente scheletrica e precisa.

Invito i colleghi a porre mente locale a quella modulistica dei provvedimenti emessi dai tribunali amministrativi regionali in materia di sospensione dei provvedimenti. Nella terza facciata dei moduli prestampati è contenuta questa formula: « Ritenuto che... sussistono gli elementi per accogliere l'istanza sospensiva ». Alcuni giudici si limitano ad introdurre un « non » a penna mentre altri ad inserire un trattino. Di fronte ai rilevantissimi interessi legittimi che vengono devoluti alla giurisdizione dei TAR, dovete dirmi come sia possibile avere il dubbio che questa sia una motivazione apparente, considerata la mancanza di ogni e qualsiasi specificazione delle ragioni di fatto che inducono i giudici a ritenere che sussistano o meno gli elementi per accogliere l'istanza.

Riflettendo su questo esempio, penso sia possibile comprendere esattamente la portata dell'emendamento Colaianni 2.1 e soprattutto della nuova formulazione suggerita dal collega Senese che, a mio avviso, è assolutamente esaustiva. Penso, dunque, sia utile una pausa di riflessione sul punto soltanto se siamo intenzionati a non introdurre il concetto di motivazione apparente. Se questa fosse la scelta di politica legislativa che la Commissione intende assumere, pur non condividendola, dovrei inchinarmi alla volontà della maggioranza. Se, invece, la scelta è quella di introdurre il concetto di motivazione apparente – che, a mio avviso, non necessiterebbe neppure di ulteriori specificazioni perché si tratta di una categoria giuridica costituita dalla Cassazione – la formula suggerita dal collega Senese mi sembra la migliore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

Pongo in votazione l'emendamento 2.11 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Ricordo che in assenza dei segretari, dovrà assumerne le funzioni il deputato più giovane, in questo caso l'onorevole Colaianni.

NICOLA COLAIANNI. Signor presidente, colgo l'occasione per lamentare la perdurante assenza in Commissione dei deputati segretari i quali, tra l'altro, percepiscono un'indennità di funzione. Essi fanno parte di un ufficio e perciò hanno il dovere, come i segretari dell'Assemblea, di presenziare alle sedute per assistere il presidente nel controllo della regolarità delle votazioni in Commissione.

Se i colleghi segretari sono oberati dagli impegni, possono chiedere di essere sollevati dall'ufficio. Devo comunque far notare che questo problema non si pone mai per i vicepresidenti, e ciò significa che è possibile assolvere diversi compiti.

Chiedo formalmente al presidente di fissare, da domani in poi, un turno dei deputati segretari. Nel caso in cui ciò non avvenisse, sarei costretto a far presente la situazione alla Presidenza della Camera.

PRESIDENTE. Onorevole Colaianni prendo atto della sua sollecitazione. In ogni caso, a prescindere dagli impegni che possono aver impedito ai deputati segretari di partecipare alla seduta odierna, l'attestazione del voto potrà essere assicurata sempre – come d'altronde avverrà oggi – da segretari deputati designati per l'occasione. Passiamo alla votazione dell'emendamento Anedda 2.12.

GIULIO MACERATINI. Le ragioni che militano a favore dell'approvazione di questo emendamento sono di tutta evidenza. Non credo, infatti, sia necessario il presupposto del danno o del vantaggio a terzi – previsione che potrebbe restringere l'ambito di applicazione della norma – perché si abbia un comportamento censurabile dal punto di vista disciplinare.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE GARGANI

SALVATORE SENESE. Ritengo che l'opportunità del mantenimento della formula che inserisce il dato del danno o del vantaggio sia suggerita dal fatto che negli articoli successivi del provvedimento è contenuta una graduazione di sanzioni in relazione al tipo di illecito. Pertanto, mentre i comportamenti che violano i doveri di cui all'articolo 1 sono comunque definiti dalle altre disposizioni come disciplinarmente rilevanti, all'articolo 6 è prevista una sanzione rafforzata per i comportamenti che hanno determinato danno o vantaggio a terzi. In altre parole, viene ridotta la discrezionalità dell'organo giudicante che non può erogare una sanzione, se non erro, inferiore alla censura.

Le opinioni dell'onorevole Maceratini mi trovano ovviamente concorde perché una qualsiasi violazione dei doveri indicati nell'articolo 1 è di per sé disciplinarmente rilevante. Vorrei evitare, però, che venisse vanificato quanto si è tentato di fare, cioè sottolineare la maggiore gravità di questo illecito quando segue l'evento del danno o del vantaggio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Anedda 2.12, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Lazzati 2.10, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Anedda 2.13, accettato dal relatore e non dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Lazzati 2.9, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

NICOLA COLAIANNI. Poiché nel corso della discussione sull'articolo 2 è emersa la necessità di un approfondimento delle tematiche relative alla motivazione apparente, ribadisco la richiesta di accantonare l'esame del mio emendamento 2.1.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, resta stabilito di accantonare l'esame dell'emendamento Colaianni 2.1.

(Così rimane stabilito).

Pongo in votazione l'emendamento Anedda 2.14, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Senese 2.3, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Senese 2.2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Lazzati 2.8, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Anedda 2.15, accettato dal relatore e non dal Governo.

(È approvato).

A seguito di questa votazione, risulta precluso l'emendamento Lazzati 2.7.

Pongo in votazione l'emendamento Lazzati 2.6, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Colaianni 2.2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Anedda 2.16, accettato dal relatore e non dal Governo.

(È approvato).

A seguito di questa votazione, risulta precluso l'emendamento Lazzati 2.5.

Riprendiamo l'esame dell'emendamento Colaianni 2.1 precedentemente accantonato.

Allo scopo di consentire alla Commissione di effettuare ulteriori approfondimenti, sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 17,30, è ripresa alle 17,40.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori. Onorevole relatore ?

LINO DIANA, *Relatore*. Invito l'onorevole Colaianni a ritirare l'emendamento 2.1, perché ne ho presentato un altro che recepisce, specificandole ulteriormente, le finalità del suo.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, lettera c), *dopo le parole* privi di motivazione *aggiungere le seguenti* ovvero la cui motivazione consista nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulta,.

2. 17.

Il Relatore.

NICOLA COLAIANNI. Ritiro il mio emendamento 2.1.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si rimette alla Commissione per l'emendamento 2.17 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2.17 del relatore, per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Illeciti disciplinari al di fuori delle funzioni).

1. Costituiscono illecito disciplinare:

a) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sè o per altri;

b) il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale o aver subito condanna per gravi delitti non colposi o una misura di prevenzione, *ovvero il trattenere rapporti di affari con* una di tali persone;

c) l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione dell'organo competente, lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria o tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento del dovere di laboriosità;

d) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare la libertà di decisione nell'esercizio delle funzioni giudiziarie;

e) ogni altro comportamento tenuto in pubblico idoneo a compromettere in modo grave la credibilita della funzione giudiziaria.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 3, lettera a), *sostituire la parola* ingiusti *con la seguente* indebiti.

3. 6.

Anedda, Maceratini, Trantino.

All'articolo 3, lettera b), *sostituire le parole da* 6) aver subito *a* tale persona *con le seguenti* 6) sottoposta a misura di prevenzione, ovvero trattenere rapporti di affari con una di tali persone o con persona che abbia subito condanne per gravi delitti non colposi.

3. 1.

Senese, Colaianni.

All'articolo 3, lettera c), *dopo le parole* incarichi extragiudiziari *inserire le seguenti* non consenteti dalla legge o.

e sopprimere le parole o tale da recare concreto pregiudizio all'assolvimento del dovere di laboriosità.

3. 2.

Senese.

All'articolo 3, lettera c), *sopprimere le parole* senza la prescritta autorizzazione dell'organo competente,.

3. 5.

Lazzati, Gianmarco Mancini, Alda Grassi, Bertotti.

All'articolo 3, lettera d), *sopprimere le parole da* quando... *fino a* giudiziarie.

3. 7.

Anedda, Maceratini, Trantino.

All'articolo 3, lettera d), *dopo le parole* la posizione del magistrato *inserire le seguenti* da valutare in relazione al procedimento stesso.

e dopo le parole o per *inserire le seguenti* le espressioni ovvero.

3. 3.

Senese.

All'articolo 3, lettera d), *sostituire le parole* idonei a *con le seguenti* tale da.

3. 4.

Senese.

All'articolo 3, lettera e), *sopprimere le parole* in modo grave.

3. 8.

Anedda, Maceratini, Trantino.

LINO DIANA, *Relatore*. Mi rimetto alla Commissione per l'emendamento Anedda 3.6; sono contrario all'emendamento Senese 3.1 ed invito i presentatori a riflettere sulla loro proposta perché con essa si restringe lo spettro della fattispecie. Sono contrario, altresì, agli emendamenti Senese 3.2 e Lazzati 3.5; favorevole all'emendamento Anedda 3.7, contrario all'emendamento Senese 3.3 che risulterebbe comunque precluso dall'eventuale approvazione dell'emendamento Anedda 3.7. Sono infine favorevole agli emendamenti Senese 3.4 e Anedda 3.8.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* . Il Governo concorda con il relatore.

SALVATORE SENESE. Signor presidente, una delle questioni affrontate con i nostri emendamenti per la sua importanza e complessità non andrebbe trattata in questa seduta i cui tempi sono ormai ristrettissimi per concomitanti votazioni in Assemblea.

Mi riferisco al mio emendamento 3.1 mirante a modificare la lettera *b)* dell'articolo 3 che contiene elementi di legalismo etico. Esso dispone, infatti, che il magistrato non debba frequentare una persona che ha subito condanna per gravi delitti non colposi. È sufficiente cioè una sola condanna perché al magistrato venga fatto divieto di frequentare tale persona. Francamente, questa previsione mi sembra eccessiva.

Sono un sostenitore dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura, ma so bene che essa può sbagliare. Così, se un magistrato ha la convinzione morale che una certa persona sia innocente, ancorché condannata con sentenza irrevocabile per uxoricidio, è costretto a non frequentarla. Francamente, mi chiedo perché. Dietro tale previsione sta un atteggiamento culturale che mi preoccupa.

PRESIDENTE. Ahimè, dominante !

SALVATORE SENESE. Sì, signor presidente, ma noi dobbiamo anche preoccuparci di non seguire ed avallare certi atteggiamenti. Con il mio emendamento, pertanto, ho voluto far sì che il magistrato venga obbligato a non frequentare persone da lui sottoposte a procedimento penale o di prevenzione – e questo è del tutto ovvio – persone dichiarate delinquenti abituali, persone che abbiano subito misure di prevenzione che postulano uno stile di vita di un certo tipo. Aggiungiamo però che, ad esempio, con l'uxoricida il magistrato deve soltanto evitare di avere rapporti d'affari, mentre può continuare a frequentarlo, ad andare a trovarlo in carcere. Tutti a parole vogliamo che i magistrati abbiano una loro umanità e poi ne facciamo delle persone che si limitano a considerare il fatto su cui è calato il verdetto della legge ! Il giudicato fa *de albo nigrum* soltanto a fini legali e non rispetto alle relazioni sociali. Rivendico dunque che la persona condannata per un solo reato possa essere considerata innocente nella sfera privatissima delle relazioni personali.

MARIO D'ACQUISTO. Il magistrato non potrebbe frequentare la metà dei parlamentari.

ALFONSO MARTUCCI. Non potrebbe essere iscritto ad un partito e frequentare gli altri iscritti.

SALVATORE SENESE. Non potrebbe essere iscritto nemmeno ad una associazione culturale ! Insomma, se avessi fatto parte dell'associazione di filosofia teoretica della quale era presidente Louis Althusser, avrei dovuto evitare di frequentarlo perché condannato per uxoricidio !

Stiamo attenti a non irrigidire troppo le cose. Ho paura delle formule astratte e quella di cui trattiamo è una formulazione di etica teologizzante. Per ipotesi, in passato non avrei potuto intrattenermi con una signora che avesse subito condanna, per esempio, per aborto ! Teniamo anche presente la relatività del diritto penale.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.*

Condivido una parte del suo discorso, ma se sopprimessimo la previsione di cui alla lettera *b)*, il magistrato in teoria potrebbe avere rapporti con un rapinatore di professione che ha subito più condanne.

Il Governo ravvisa dunque l'esigenza di individuare una formula tendente ad evitare che resti impunita la frequentazione da parte del magistrato di persone più volte condannate per gravi delitti non colposi.

SALVATORE SENESE. Il problema posto da sottosegretario indubbiamente esiste ma potrebbe essere risolto con l'inserimento delle parole « più volte », *cioè introducendo l'elemento della reiterazione*. Ci si può ben privare della frequentazione di Barbablù, anche se è un personaggio molto simpatico! Sono quindi disposto ad accettare tale limite qualora venga posta la condizione della reiterazione della condanna.

PRESIDENTE. Dobbiamo chiederci in quale modo può essere interpretato il termine « frequentazione ». Per caso, significa anche ritrovarsi a cena con trecento persone o ad una conferenza del Rotary ?

SALVATORE SENESE. Significa andare a cena insieme, fare una partita a scacchi o una bella escursione in montagna ...

LINO DIANA, *Relatore*. Proporrei di inserire, dopo le parole « delinquente abituale », le altre « oppure frequentare abitualmente persona che abbia subito condanne per gravi delitti non colposi... ».

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'avverbio « abitualmente » mi sembra pleonastico in quanto insito nel concetto di frequentazione. Siamo in sede disciplinare, per cui può essere accettata una espressione non propriamente tecnica come « più condanne ».

NICOLA COLAIANNI. Si potrebbe inserire l'espressione « due o più condanne » o ricorrere direttamente al concetto di recidiva che è presente nel codice e che perciò ci consente di uscire dall'indeterminatezza.

ALFONSO MARTUCCI. L'argomento posto dall'onorevole Senese è di grande umanità e spessore civile, ma ha il limite di essere posto in positivo. Ricordo un esempio classico: il processo indiziario a carico del maestro Graziosi che è tornato ad esibirsi in numerosi concerti continuando a scrivere musica jazz; chi può non frequentarlo ? Eppure ha subito un processo per uxoricidio. Lo stesso Loverso, se dovesse essere scarcerato, proporrebbe un caso analogo in quanto si tratta di un grande scienziato accusato del medesimo reato.

Notevole peso ha comunque l'obiezione sollevata dal sottosegretario che ha prospettato il caso del rapinatore cui ovviamente può essere affiancato quello dello sfruttatore di prostitute, di chi fa la tratta delle bianche, della persona condannata magari una sola volta ma per associazione a delinquere internazionale per traffico di stupefacenti o in base all'articolo 416-*bis* del codice penale. Si parte dal presupposto che il magistrato sappia che quella persona è stata condannata per quel determinato reato. Ma quante volte la macchia sul giudice, soprattutto nell'ambiente, deriva proprio dall'imprudenza che crea un certo *fumus*, un'aura di sospetto spesso dovuta alla millanteria di questi soggetti ?

Studierei quindi una formula che desse maggior risalto al reato infamante – e non penso certo a quelli contro il patrimonio – piuttosto che alla pluralità.

SALVATORE SENESE. La Cassazione ha annullato la sentenza di condanna di Tortora ma avrebbe potuto non farlo; sappiamo bene come vanno le cose: sarebbe stato sufficiente un voto in meno. A quel punto, Tortora sarebbe diventato un « intoccabile » perché accusato e condannato, ancorché una sola volta, per un reato infamante.

TIZIANA MAIOLO. Per venire incontro all'obiezione sollevata dal sottosegretario e quindi per definire in maniera più concreta il requisito della reiterazione, si potrebbe introdurre il concetto di abitualità nel delinquere anche se non dichiarata.

Sarei comunque contrarissima ad una casistica quale quella prospettata dal collega Martucci.

PRESIDENTE. In considerazione dell'imminenza di votazioni in Assemblea, rinvio il seguito della discussione alla seduta di domani. Nel frattempo il relatore avrà modo di predisporre un emendamento che sciolga i dubbi relativi alla lettera b) dell'articolo 3.

Ricordo, infine, che domani la Commissione si riunirà, così come concordato in ufficio di presidenza, in seduta pomeridiana e notturna.

La seduta termina alle 18.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 21 settembre 1993.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Stampato su carta riciclata ecologica

STC11-2LG-30
Lire 1000